

---

## Dichiarazioni regime OSS: scadenziario

---

di [Claudio Sabbatini](#)

Publicato il 14 Aprile 2023

Ecco un utile riepilogo delle **principali scadenze** di riferimento per i **contribuenti** che applicano il **regime OSS (One Stop Shop)**, tenuti a **comunicare trimestralmente le operazioni effettuate**, le aliquote e l'imposta dovuta a ciascun Stato membro con cui abbiano instaurato rapporti commerciali.

I **sogetti passivi IVA** che hanno optato per l'applicazione del regime del **One Stop Shop** (in sigla, **Oss**), nella versione "Ue" o "non Ue", sono tenuti a **riepilogare le operazioni** - effettuate nell'ambito del medesimo regime agevolato - **con cadenza trimestrale**.

L'obbligo viene assolto inviando **telematicamente** una dichiarazione all'**Amministrazione finanziaria dello Stato membro di identificazione**.

Quindi, un operatore economico italiano, avente una partita Iva italiana, invierà la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate ([provvedimento 168315/2021](#)).

La dichiarazione deve riportare l'ammontare delle **operazioni effettuate nel trimestre al netto dell'IVA**, le **aliquote applicate** e l'**ammontare dell'imposta spettante** a ciascuno Stato membro.

### Regime OSS: termini di trasmissione (e di versamento)

La **trasmissione** della dichiarazione deve essere effettuata **entro la fine del mese successivo al trimestre (solare) di riferimento**.

Entro il medesimo termine va effettuato il versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate (prestazioni B2C effettuate verso consumatori di altri Paesi



## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

**A partire da 15€ al mese**

**Scegli il tuo abbonamento**